

POLICY

CODICE ETICO

Edizione : **n. 3**

Consiglio di Amministrazione: **26 marzo 2015**

I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI**Art. 1**
Premessa

Extrabanca S.p.A. (di seguito Banca) ha adottato il presente Codice Etico volto a ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i destinatari del Codice - individuati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nei Dirigenti o in coloro che di fatto gestiscono o dirigono l'Ente ovvero in coloro che sono a capo di unità o strutture organizzative autonome, nonché in tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o controllo dei soggetti menzionati e nei collaboratori, consulenti fornitori e appaltatori della Banca (qui di seguito i "Destinatari") - sono tenuti a rispettare.

Il Codice Etico, in seguito "Codice", della Banca:

- ◆ enuncia l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Banca rispetto a tutti i soggetti con i quali la stessa entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale;
- ◆ si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali mirate a orientarne la condotta;
- ◆ definisce le regole di condotta a cui i Destinatari sono tenuti a conformarsi.

I principi contenuti nel Codice integrano altresì le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento ai quali la Banca abbia aderito o emanato internamente.

Il Codice viene redatto e portato a conoscenza delle strutture aziendali e dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori, appaltatori e *partners* della Banca, affinché:

- ◆ l'attività economica della Banca risulti ispirata al rispetto formale e sostanziale delle norme di riferimento;
- ◆ sia esclusa ogni forma di comportamento contrario alla legge o alle regole di correttezza sia nei rapporti interni che nei rapporti tra la Banca ed i terzi;
- ◆ sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione sui contenuti del Codice stesso;
- ◆ ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità ed etica professionale;
- ◆ sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati
- ◆ siano dettati principi e regole cui ispirarsi in ogni circostanza e per ogni attività svolta anche laddove risulti non praticabile (in termini di efficienza od efficacia), non prevista o non ancora formalizzata, l'adozione di specifici protocolli, processi e procedure.

Sono tenuti ad uniformarsi a quanto previsto dal Codice anche coloro che forniscono alla Banca beni o servizi ad uso della stessa. Le norme di comportamento previste dal Codice si applicano (e si intendono richiamate automaticamente nelle disposizioni del Codice con il semplice riferimento alla Banca) anche ai soggetti che rappresentano la Banca presso Società, Enti, Organismi ecc., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali società partecipate, Organismi associativi e di Categoria ecc.

I Destinatari sono tenuti a conoscere il Codice e a conformarsi alle sue disposizioni, contribuendo attivamente alla sua diffusione ed osservanza.

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei destinatari mediante la pubblicazione sul sistema intranet aziendale e pubblicazione sul sito aziendale.

La Banca e i Destinatari conformano la propria condotta operativa ai valori del presente Codice

con spirito di onestà, professionalità e trasparenza. Il presente Codice esprime l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare tali valori in ogni aspetto dell'attività svolta.

A tal fine, la Banca:

- ◆ assicura e promuove al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;
- ◆ assicura e promuove al proprio interno la scrupolosa osservanza di tutte le regole organizzative e procedurali dalla stessa adottate, con particolare riguardo a quelle relative alla prevenzione della commissione di reati;
- ◆ promuove e richiede il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e procedurali di cui ai punti precedenti anche da parte dei collaboratori, dei propri clienti e fornitori o partner commerciali;
- ◆ si impegna a prevenire comportamenti illeciti, o in ogni caso non conformi ai sopra enunciati principi, nei rapporti con le Autorità, i Soci, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori, gli investitori e più in generale nei confronti della collettività;
- ◆ garantisce l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà ed affidabilità nei confronti dei Soci, delle controparti e della collettività in genere, e ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale;
- ◆ garantisce il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché la più ampia tutela dell'ambiente e della sicurezza, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- ◆ si impegna ad evitare, prevenire e reprimere ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, preferenze sessuali, razza, nazionalità, condizioni fisiche o socio-economiche, credenze religiose, opinioni politiche.

Art. 2
Definizioni

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- ◆ **“Codice”** indica il presente codice ed gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;
- ◆ **“Destinatari”** significa i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare:
 - componenti degli organi aziendali;
 - dirigenti;
 - promotori finanziari;
 - dipendenti;
 - collaboratori;
 - stagisti;
 - soggetti con cui la Banca entra in rapporto per accordi di fornitura e/o consulenza e/o rapporti di altra natura (ad es. appalto).
- ◆ **“Dipendenti”** significa i soggetti che intrattengono con la Banca un rapporto di lavoro **subordinato**, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale (nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro subordinato di cui alla legge 23 febbraio 2003, n. 30).
- ◆ **“Collaboratori”** significa i soggetti che intrattengono con la Banca rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento).

II. PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 3
Legalità

Il rispetto della legge, nonché delle norme del proprio Statuto, è principio fondamentale per la Banca. La finalità del raggiungimento di qualunque vantaggio commerciale per sé o per la Banca

	<p>non potrà in alcun modo giustificare la violazione della Legge e/o del presente Codice da parte dei Destinatari.</p> <p>Nell'ambito delle proprie funzioni e/o del proprio incarico, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico (nazionale, sopranazionale o straniero) in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.</p> <p>A tale scopo, i Destinatari si impegnano per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni e/o del proprio incarico, come di volta in volta vigenti.</p> <p>I Destinatari osservano, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c. per ciò che riguarda i Dipendenti, anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad essi applicabili e/o nei codici di comportamento delle associazioni professionali o di categoria cui essi appartengono.</p>
Art. 4 Moralità	<p>La qualità e l'efficienza dell'organizzazione aziendale nonché la reputazione della Banca costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta dei Destinatari, i quali sono quindi tenuti, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione della Banca, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi. In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni e/o incarichi i Destinatari tengono una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che ad esse competono in ragione delle proprie mansioni; ◆ trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione.
Art. 5 Dignità ed eguaglianza	<p>I Destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo. I Destinatari lavorano con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.</p>
Art. 6 Professionalità	<p>I Destinatari svolgono la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.</p>
Art. 7 Missione	<p>Le <i>Mission</i> della Banca, cui i Destinatari sono chiamati a contribuire, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere una buona banca, garantendo la solidità e l'efficienza dell'impresa, controllando e gestendo i rischi, realizzando un'organizzazione idonea, assicurando un'offerta competitiva; • essere una buona impresa favorendo valori, cultura, strategie, un sistema organizzativo, una modalità di comunicare, una continuità operativa per essere sempre più efficiente e competitiva sul mercato.
III. Ambito di applicazione	
Art. 8 Ambito di applicazione	<p>Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari, inclusi i terzi con i quali la Banca intrattiene rapporti (in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice), salvo quanto diversamente previsto dal Codice e fatta comunque salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale) di volta in volta applicabili ai loro rapporti con la Banca</p>

<p>Art. 9 Organi Amministrativi, Direttivi e di Controllo</p>	<p>I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo, sono tenuti ad improntare i propri comportamenti alla massima onestà, trasparenza, correttezza ed indipendenza.</p> <p>I soggetti apicali ed i componenti il collegio sindacale sono tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento dei fini aziendali e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di governance.</p> <p>In particolare il Collegio Sindacale, la società di revisione e gli altri soggetti incaricati dei controlli hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività.</p> <p>I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo hanno l'obbligo di astenersi dall'effettuare qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Banca e dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la stessa. All'insorgere delle predette condizioni i soggetti coinvolti sono tenuti a darne segnalazione, in conformità alla legge e alle disposizioni interne.</p>
<p>Art. 10 Relazioni con le Risorse Umane</p>	<p>Le risorse umane costituiscono elemento centrale su cui la Banca basa il perseguimento dei propri obiettivi.</p> <p>La Banca riconosce dunque la centralità delle risorse umane, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.</p>

Art. 11
Gestione del personale

Nella selezione e nella gestione del personale la Banca adotta criteri di legalità, merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali. La Banca valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità dei Destinatari, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale. I Destinatari svolgono con diligenza le suddette attività e segnalano le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte della Banca. La Banca si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro.

In particolare la Banca si impegna :

- ◆ a vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale;
- ◆ ad appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati;
- ◆ a favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- ◆ a tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente;
- ◆ ad assumere lavoratori stranieri solo qualora gli stessi siano provvisti di regolare permesso di soggiorno in Italia, non scaduto né revocato, nonché in regola con tutti i requisiti legali e regolamentari applicabili.

La Banca crede nell'importanza del coinvolgimento del personale in un'ottica di crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo, prevedendo momenti e strumenti di comunicazione, adattandoli alle esigenze degli specifici Destinatari.

Art. 12
Tutela della persona, della sicurezza e della salute

La Banca si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione, di illecito condizionamento o di indebito disagio.

La Banca mette in atto tutte le necessarie azioni preventive al fine di garantire le migliori condizioni di salute, la sicurezza e l'incolumità negli ambienti di lavoro conformemente alle vigenti norme in tema di salute e sicurezza, allocando adeguate risorse finanziarie al fine di consentire il pieno rispetto della normativa di settore e impegnandosi inoltre a promuovere e diffondere comportamenti responsabili al proprio interno.

La Banca esige che i Destinatari osservino e facciano osservare scrupolosamente (anche ai propri dipendenti e collaboratori, per ciò che riguarda consulenti, fornitori, appaltatori e collaboratori esterni della Banca) tutte le norme poste dalla legge a tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro, agendo sempre nel rispetto delle procedure che su tali norme si fondano.

Art. 13
Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Tutti i dipendenti e collaboratori della Banca sono tenuti ad orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con colleghi, superiori e subordinati al perseguimento della missione della Banca, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

I dipendenti e i collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi della Banca o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio.

Gli stessi, all'insorgere di un interesse proprio, attuale o potenziale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione rispettivamente al superiore gerarchico o referente aziendale, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione

comunicata.

Altresì i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni e dallo sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno della Banca e ad utilizzare indebitamente il nome e la reputazione della Banca a fini privati.

Il Destinatario, nello svolgimento delle proprie mansioni, è tenuto all'osservanza della Politica per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti.

Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo. In particolare, deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore della Banca ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, nel rispetto della policy della Banca.

In particolare, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto:

- ◆ ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- ◆ ad astenersi dall'utilizzare, duplicare, riprodurre, trasmettere, pubblicare, importare, distribuire, vendere, commercializzare, concedere in locazione ovvero, in qualunque altro modo, fare uso di programmi, applicazioni, loghi, immagini o altro materiale video, audio, informatico o di altro genere, senza licenza o autorizzazione o, comunque, in violazione della normativa a tutela del diritto d'autore o della proprietà industriale;
- ◆ astenersi dal predisporre mezzi per rimuovere o eludere dispositivi di protezione dei programmi per elaboratore;
- ◆ astenersi dal fabbricare o adoperare industrialmente beni o processi realizzati usurpando o violando titoli di proprietà industriale altrui.
- ◆ ad adottare scrupolosamente le procedure e le regole previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica;
- ◆ a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi.

È vietato utilizzare gli strumenti e i servizi informatici e telematici della Banca a fini illeciti nonché per finalità non consentite e autorizzate dalla Banca. La Banca, in particolare, vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto, nonché ogni condotta volta ad introdursi o permanere all'interno di un sistema informatico o telematico altrui abusivamente o, comunque, contro la volontà del proprietario.

Ai dipendenti e collaboratori è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità assegnate al proprio ruolo e in piena collaborazione con attività e ruoli differenti (visione integrata).

Le relazioni che i dipendenti e i collaboratori hanno con i colleghi e con interlocutori esterni devono essere improntate a principi di correttezza, lealtà e collaborazione.

I Destinatari, nonché ogni altra persona che non ricopre ruoli di gestione, controllo o dirigenziali, che dovessero comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche saranno tenuti a farlo a titolo esclusivamente personale e comunque non potranno utilizzare nome e marchio della Banca, salvo autorizzazione della Direzione Generale.

Art. 14
Formazione e
aggiornamento

La Banca provvede affinché i propri dipendenti e collaboratori siano idonei alle funzioni da svolgere e professionalmente qualificati. La Banca cura altresì costantemente l'aggiornamento professionale dei dipendenti stessi.

**dei dipendenti
e dei
collaboratori**

**Art. 15
Relazioni con i
soggetti esterni**

I rapporti della Banca con i soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

I Destinatari non sollecitano né accettano per se o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali entrano in contatto, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità e tali da compromettere l'immagine della Banca.

E' vietato promettere e/o erogare a qualunque soggetto esterno, ed in particolare a dirigenti di società clienti della Banca, favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri per il Destinatario o per la Banca.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine della Banca e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

La Banca rispetta i principi della libera concorrenza e del mercato. È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere condotte idonee a:

- turbare la libertà dei soggetti che svolgono attività industriali o commerciali;
- violare in qualunque modo i principi della libera concorrenza;
- frodare o trarre in inganno clienti, concorrenti o Pubbliche Amministrazioni.

È fatto obbligo di osservare le cautele e le procedure interne volte a prevenire il pericolo di un coinvolgimento della Banca, in qualsiasi forma, nelle attività di organizzazioni criminali, nazionali o internazionali, a qualsiasi fine costituite. In particolare, è fatto divieto di instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con persone fisiche o giuridiche, che partecipino in qualsiasi forma ad organizzazioni criminali, nazionali o internazionali.

**Art. 16
Relazioni con i
clienti**

Costituisce obiettivo prioritario della Banca la piena soddisfazione delle esigenze della clientela, anche al fine della creazione di un solido rapporto ispirato ai generali valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità. I Destinatari del Codice sono tenuti ad improntare il loro comportamento a criteri di cortesia, trasparenza, collaborazione e a garantire il rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché in ossequio alla vigente normativa in tema di *privacy*.

Si ritiene peraltro indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- ◆ alla piena osservanza e rispetto delle leggi, della normativa di vigilanza, delle disposizioni in tema di antiriciclaggio, antiusura, trasparenza e di contrasto alla corruzione, anche tra privati, nonché della regolamentazione interna con riferimento alla forma e allo spirito delle stesse;
- ◆ ad evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite;
- ◆ all'esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es.: sfruttamento del lavoro minorile o impiego di manodopera priva di ogni tutela e garanzia);
- ◆ all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

	<p>La Banca nella prestazione dei servizi, oltre al rispetto formale e sostanziale degli obblighi previsti dalla normativa vigente che richiama all'onestà, alla correttezza, alla trasparenza e all'obbligo di riservatezza, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fornire adeguata documentazione nonché accurate ed esaurienti informazioni circa la natura e rischi delle operazioni e dei servizi richiesti, tali da permettere al cliente di prendere decisioni consapevoli; ◆ richiedere le informazioni necessarie alla individuazione e comprensione delle esigenze del cliente; ◆ esprimere un'elevata professionalità e competenza, che si traducono sia nell'adottare scelte in sintonia con gli interessi dei clienti sia nel divieto di promettere, erogare o ricevere favori e benefici di qualsiasi natura. <p>Alla Banca è vietato stipulare contratti, stabilire rapporti, eseguire disposizioni o effettuare operazioni con i clienti che intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati se questi sono Destinatari.</p> <p>Il divieto non si applica qualora il cliente sia coniuge o convivente, parente o affine sino al quarto grado del soggetto rilevante.</p> <p>Ai Destinatari è fatto divieto accettare le procure e gli incarichi da parte di qualsiasi altro soggetto.</p>
<p>Art. 17 Relazioni con i fornitori di beni e servizi</p>	<p>La Banca gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione nell'osservanza delle condizioni contrattuali, delle previsioni di legge e delle buone consuetudini commerciali.</p> <p>I rapporti con i fornitori sono orientati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi; ◆ ad effettuare la <i>selezione dei fornitori</i> e la determinazione delle condizioni d'acquisto sulla base di una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze delle Banche, nonché della loro integrità e solidità e dell'impegno alla condivisione dei principi etici di cui al presente Codice. <p>L'adesione ai principi sopraindicati viene assicurata da una puntuale regolamentazione interna di processo (in termini di comportamenti/procedure da seguire nella selezione dei fornitori e nella trattativa/stipula di contratti per l'acquisto di beni e servizi). Ad ulteriore presidio la Banca può istituire l'Albo dei Fornitori.</p>
<p>Art. 18 Relazioni con la pubblica Amministrazione e, Autorità di Vigilanza ed Autorità Giudiziaria</p>	<p>Le relazioni della Banca con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, l'Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Banca.</p> <p>In particolare, la Banca in relazione ai rapporti con rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ vieta la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; ◆ vieta le offerte di denaro, beni o altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, anche a seguito di richiesta da parte di questi ultimi o per interposta persona;

- ◆ vieta l'offerta di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, anche a seguito di richiesta da parte del funzionario pubblico;
- ◆ vieta l'offerta, la promessa o l'effettuazione di pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, per facilitare o remunerare una decisione o il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio o per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo
- ◆ vieta la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili;
- ◆ vieta l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione di dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto, specie arrecando danno o pregiudizio alla Pubblica Amministrazione;
- ◆ si impegna a prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto della Banca;
- ◆ vieta e si impegna a prevenire atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;
- ◆ vieta e si impegna a prevenire ogni comportamento (da parte del personale incaricato della Banca e/o di consulenti, fornitori e collaboratori di quest'ultima) che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, possa influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- ◆ si impegna ad operare ed esige che tutti i Destinatari operino, in caso di effettuazione di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legge e delle corrette prassi commerciali, evitando accordi di cartello con altri partecipanti, ovvero inducendo la P.A. ad operare indebitamente a favore della Banca;
- ◆ si impegna a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore della Banca, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti:

- ◆ ad osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;
- ◆ ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

La Banca vieta espressamente ogni comportamento volto a eludere le prescrizioni di cui al presente articolo mediante il ricorso a forme diverse di compensi che, sotto veste di, incarichi, consulenze, assunzioni, etc., perseguano finalità illecite.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari di collaborare lealmente con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria e con qualsivoglia altro organo inquirente/ispettivo/di vigilanza, fornendo tutta la documentazione e le informazioni richieste dai medesimi in maniera completa, adeguata e tempestiva. È tassativamente vietato tenere comportamenti che possano in qualunque modo ostacolare il regolare funzionamento della giustizia. In ordine a tale punto, è fatto particolare divieto di rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e/o a qualsivoglia altro organo inquirente/ispettivo/di vigilanza o tenere comportamenti (ad es. caratterizzati da violenza,

	minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità) che possano indurre altri a rendere dichiarazioni non veritiere o mendaci nell'interesse o a vantaggio della Banca.
Art. 19 Relazioni con organizzazioni sindacali	La Banca impronta il confronto con le Organizzazioni Sindacali in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue, informate ed attente relazioni tra le parti.
Art. 20 Relazioni con organi di informazione	Le comunicazioni della Banca verso l'ambiente esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; devono essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati alle funzioni aziendali preposte e si svolgono secondo le procedure preventivamente fissate dalla Banca. Il personale della Banca deve astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali verso l'esterno senza preventiva autorizzazione della funzione aziendale competente.

IV. Contabilità e prevenzione dei reati

Art. 21 Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari	<p>La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.</p> <p>I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali.</p> <p>Ogni transazione contabile deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, registrata, tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione.</p> <p>A tal fine, ogni Destinatario che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Banca, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni evidenza per la sua verifica in ogni tempo.</p> <p>I Destinatari coinvolti nella predisposizione del Bilancio della Banca devono assicurare che quest'ultimo risponda rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca, nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.</p> <p>I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione, nonché alle istruzioni applicative della Banca d'Italia.</p> <p>Nei loro comportamenti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti al rispetto dei principi di separazione contabile e organizzativa, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione delle operazioni contabili in conformità alle disposizioni emanate in materia dalle Autorità.</p> <p>Eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo della Banca.</p> <p>A tutti i Destinatari che a qualunque titolo siano coinvolti nella formazione dei prospetti informativi per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari ed in generale dei documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca, ivi incluso il bilancio d'esercizio ed i suoi allegati e la relazione della società di revisione, è vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni e occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole</p>
--	--

	<p>procedurali interne.</p> <p>È fatto obbligo a tutti i Destinatari di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. Al riguardo, è fatto in particolare divieto di:</p> <p>(I) restituire contributi ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;</p> <p>(II) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;</p> <p>(III) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;</p> <p>(IV) procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale;</p> <p>(V) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.</p> <p>I Destinatari sono tenuti ad assicurare il regolare funzionamento della Banca e degli organi sociali della stessa, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto in particolare di:</p> <p>(I) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte degli organi sociali;</p> <p>(II) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.</p>
<p>Art. 22 Prevenzione dei reati di abuso di mercato</p>	<p>I Destinatari sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di legge ed i regolamenti aziendali finalizzati alla prevenzione degli illeciti di agiottaggio, abuso di informazione privilegiata, manipolazione di mercato.</p>
<p>Art. 23 Prevenzione del riciclaggio di denaro</p>	<p>La Banca esercita la propria attività nel pieno rispetto, formale e sostanziale, della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, a tal fine impegnandosi a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.</p> <p>I Destinatari, pertanto, sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari; ◆ a operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.
<p>Art. 24 Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione</p>	<p>La Banca esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, rifiutando di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.</p> <p>La Banca, pertanto, attraverso i Destinatari:</p>

<p>dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ verifica in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari; ◆ opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire i detti reati.
--	---

<p>Art. 25 Prevenzione dei reati di falsificazione di denaro e altri valori</p>	<p>La Banca esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa di legge in merito alla fabbricazione, la movimentazione e la spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate, attraverso l'emanazione di regolamenti interni, che i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare, l'effettuazione di corsi di formazione e l'adozione di appositi strumenti tecnologici .</p> <p>È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere condotte che possano comportare il compimento dei reati di falsificazione di monete; spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate o alterate, anche se ricevute in buona fede; alterazione di monete; contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori in bollo; fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata; uso di valori di bollo contraffatti o alterati; falsificazione dei valori di bollo; introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.</p>
---	---

V. CONFLITTO DI INTERESSI

<p>Art. 26 Conflitto di interessi</p>	<p>I Destinatari nell'espletamento delle proprie funzioni, evitano situazioni di conflitti d'interesse.</p> <p>A titolo esemplificativo, conflitti di interesse possono essere determinati dalle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo presso clienti o fornitori della Banca; ◆ assunzione di interessi economici e finanziari del Destinatario o della sua famiglia in attività di fornitori o clienti della Banca (quale, a titolo esemplificativo, assunzione di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, al capitale sociale di tali soggetti). <p>Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal Dipendente o dal Collaboratore al Consiglio di Amministrazione o al proprio referente all'interno della Banca e determina, per il Destinatario in questione, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.</p> <p>E' fatta salva la disciplina in materia di conflitti di interesse dei membri degli Organi di amministrazione e controllo ai sensi di legge.</p> <p>La Banca identifica e gestisce le situazioni di conflitto di interesse che sorgono o potrebbero sorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e accessori o di una loro combinazione e la cui esistenza può o potrebbe arrecare danno alla clientela. I Destinatari del presente codice sono tenuti all'osservanza della politica sulla <i>gestione dei conflitti di interesse</i>.</p>
---	--

VI. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

<p>Art. 27 Sistema dei</p>	<p>La Banca si impegna ad adottare e attuare un efficace sistema di controlli interni, ovvero l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il</p>
--	---

controlli interni	<p>rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia dei valori delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne (cfr. <i>Istruzioni di vigilanza per le banche – Circ. n°229/1999 – Titolo IV, Cap. 11, Sez. II; Nuove disposizioni di vigilanza Prudenziali per le Banche, 15° aggiornamento del luglio 2013 – Circ. 263/06 – Titolo V capitolo 7 – sistema dei controlli interni</i>)</p> <p>La Banca di sostiene e promuove a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale.</p>
--------------------------	---

VII. POLITICHE DI IMPRESA

<p>Art. 28 Relazioni con la comunità locale</p>	<p>La responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio della comunità locale è valore riconosciuto e condiviso dalla Banca.</p> <p>La Banca conduce le proprie attività nel rispetto degli obblighi sociali e mira a contribuire, con le stesse, all'arricchimento del patrimonio economico, intellettuale e sociale di ciascun Paese e comunità in cui svolge la propria attività.</p> <p>La Banca sostiene e promuove - tramite erogazioni liberali, sponsorizzazioni, donazioni - iniziative umanitarie e di solidarietà, culturali e sportive, finalizzate al sostegno e allo sviluppo della collettività in cui opera, nel rispetto del presente Codice.</p>
<p>Art. 29 Tutela ambientale</p>	<p>La Banca adotta tutte le misure finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, garantendo in ogni momento la disponibilità di adeguati mezzi finanziari per far fronte a tale obbligo.</p> <p>La Banca si impegna, inoltre, a porre in essere misure volte a sensibilizzare l'attenzione ed il rispetto verso l'ambiente da parte di tutti i Destinatari i quali sono tenuti ad osservare la normativa ambientale applicabile, nonché le autorizzazioni e le prescrizioni dettate dalle autorità competenti in materia,</p>
<p>Art. 30 Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p>	<p>La responsabilità dei Destinatari nei confronti dei propri collaboratori e colleghi rende obbligatoria la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio. A tal fine, la pianificazione tecnica dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei processi deve essere improntata al più alto livello di rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. I Destinatari devono porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.</p>

VIII. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

<p>Art. 31 Riservatezza delle informazioni</p>	<p>La Banca cura l'applicazione e il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela della riservatezza delle informazioni. In particolare, la Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ assicura la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni; ◆ classifica le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza e adotta tutte le misure più opportune in relazione a ciascuna fase del trattamento; ◆ stipula specifici accordi (anche di riservatezza) con i soggetti esterni che siano coinvolti nel reperimento o nel trattamento delle informazioni, o che possano in qualsiasi modo venire in possesso di informazioni riservate.
--	--

	<p>Tutti i Destinatari del presente Codice, con riferimento a ogni notizia appresa in ragione delle proprie funzioni lavorative, sono obbligati ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, gestionale e commerciale della Banca. In particolare, ciascun Destinatario è tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ad acquisire e trattare solo le informazioni e i dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e/o dell'incarico ricevuto e in diretta connessione con quest'ultima; ◆ ad acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia; ◆ a conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati e comunque nei limiti dell'incarico attribuito. <p>La Banca si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della sua attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni.</p>
<p>Art. 32 <i>Protezione dei dati personali</i></p>	<p>Nello svolgimento delle proprie attività, la Banca tratta dati personali di Destinatari e di terzi. La Banca tratta ed esige che i Destinatari trattino, nell'ambito delle proprie funzioni e degli incarichi ad essi affidati, i dati oggetto di trattamento in conformità alla normativa di volta in volta vigente ed applicabile. A tal fine, il trattamento di dati personali è consentito solo ai soggetti debitamente autorizzati dalla Banca e comunque nei limiti e nel rispetto delle norme e delle procedure interne della Banca stabilite in conformità alla normativa vigente.</p>
<p>IX. ATTUAZIONE E SANZIONI</p>	
<p>Art. 33 <i>Diffusione e attuazione del codice etico</i></p>	<p>I Destinatari del Codice sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.</p> <p>La Banca assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la massima diffusione del presente Codice, anche mediante eventuale pubblicazione sul sito internet e/o intranet della Banca; ◆ la predisposizione di strumenti conoscitivi, esplicativi, di informazione e sensibilizzazione con riferimento ai contenuti del Codice; ◆ il costante aggiornamento del Codice, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e commerciale dell'attività della Banca, a eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale; ◆ la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l'attuazione di idonee misure sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del Codice.
<p>Art. 34 <i>Segnalazioni e Accertamento delle violazioni</i></p>	<p>Qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del Codice deve essere segnalato all'Organismo di Vigilanza della Banca.</p> <p>I Destinatari sono tenuti a cooperare nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.</p>
<p>Art. 35 <i>Sanzioni</i></p>	<p>Chiunque compia atti od omissioni in violazione o diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste dal presente Codice è sanzionato dalla Banca attraverso l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa nel pieno rispetto della Legge 300/70, dalla normativa vigente, dal CCNL (Capitolo V art 34, 35, 37 e 40).</p>

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste nel Codice, così come la diretta violazione delle stesse.

Nei confronti del personale dirigente le valutazioni circa le sanzioni applicabili saranno operate tenuto conto, oltre che del livello di responsabilità e dell'intenzionalità e gravità della condotta, anche della peculiarità del rapporto di lavoro, caratterizzato dal forte senso di fiducia, dalla mancanza, per i dirigenti medesimi, di un sistema di sanzioni conservative, dalla particolare necessità, per la Banca, di affidarsi a soggetti dalla spiccata professionalità, disponibilità e competenza per l'attuazione dei principi di condotta e per il rispetto dei principi di legge e delle procedure e delle norme aziendali tutte.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Codice il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento previsto dalla legge, irrogando sanzioni determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che ne sono derivate.

In caso di violazione delle disposizioni previste all'interno del presente Codice da parte dei componenti del Collegio Sindacale saranno applicate le disposizioni normative previste, sussistendone le condizioni.

Qualora la violazione delle disposizioni sia commessa da collaboratori, consulenti esterni, o fornitori di beni e servizi le sanzioni verranno stabilite dagli organi competenti e potranno comportare la risoluzione del contratto, oltre al diritto da parte della Banca di ottenere il risarcimento per i danni subiti a causa del comportamento illecito realizzato.

L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni del Codice è a cura dei competenti organi della Banca.